

TI_GERICHTE 16.1997.90 vom 25. November 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-11-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1997.90

FR: TI_GERICHTE 16.1997.90 du 25 novembre 1997

IT: TI_GERICHTE 16.1997.90 del 25 novembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.11.1997
16.1997.90

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00090 Lugano 25 novembre 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 agosto 1997 presentato da _____ rappr. dal _____ contro la sentenza 21 agosto 1997 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 16 giugno 1997 nei confronti di _____ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'252.69 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 813.18 oltre interessi del 5% dal 14 maggio 1996, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. _____ ha iniziato a lavorare alle dipendenze della ditta _____ in qualità di muratore qualificato dal 5 marzo 1996. Dal 7 al 31 maggio 1996 egli è stato assente dal lavoro causa malattia. Con istanza 16 giugno 1997 _____ ha convenuto in giudizio la sua datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 3'252.69 corrispondenti alle indennità di malattia di sua spettanza per il periodo dal 7 maggio al 31 maggio 1996. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di nulla dovere all'istante per il periodo di malattia ritenuto che il contratto di lavoro aveva già preso fine con il licenziamento in tronco del dipendente notificatogli il 6 maggio 1996. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che il contratto di lavoro ha preso fine il 13 maggio 1996 così come risulta dalla sentenza 10 gennaio 1997 del Giudice di pace supplente del Circolo del Ticino regolarmente passata in giudicato, ha riconosciuto all'istante le indennità di malattia unicamente per il periodo dal 7 al 13 maggio 1996, dedotto un giorno di carenza a carico del lavoratore, pari a fr. 813.18 oltre interessi del 5 % dal 14 maggio 1996. 3. Con il presente tempestivo gravame _____ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento sulla base dell'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare i disposti del CNM che regolano il calcolo delle indennità di malattia, calcolo che deve contemplare anche i giorni festivi trattandosi di lavoro remunerato a ore. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni. 4. Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte entrambe le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione

manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a). 5. Controverso nella fattispecie è il conteggio delle indennità di malattia di spettanza del dipendente, a sapere se egli abbia diritto all'indennità di malattia giornaliera di fr. 135.53 -importo non controverso- per la durata di 6 giorni come concluso dal pretore oppure per 8 giorni come preteso dall'insorgente. Posto che il periodo di malattia soggetto a retribuzione è iniziato il 7 maggio 1996 e che il contratto di lavoro si è concluso il 13 maggio 1996 -accertamento che risulta in modo vincolante dalla sentenza 10 gennaio 1997 del Giudice di pace supplente del Circolo del Ticino fatta propria dal pretore (cfr. considerando 4 in fine, doc. O)- l'istante può rivendicare unicamente il pagamento dell'indennità di malattia sino alla scadenza del contratto e non oltre. Poichè l'indennità è dovuta a partire dal secondo giorno di inabilità lavorativa (art. 2 cpv. 1 Appendice 10 del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera per il 1995-1997), come correttamente concluso dal pretore il lavoratore ha diritto a remunerazione per la durata di 6 giorni e non 8 come erroneamente preteso dal ricorrente. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto. Alla controparte che non ha formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. e l'art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 agosto 1997 di _____ è respinto. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. 3. Intimazione a: – _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il
presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.